

IL CHIARIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La scuola salva i contratti integrativi

Gli accordi non vanno verificati da Palazzo Chigi e via XX Settembre

DI CARLO FORTE

I contratti integrativi d'istituto non sono soggetti al controllo esterno della presidenza del consiglio dei ministri e del mineconomia. È quanto si evince da una circolare emessa dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri il 5 aprile scorso (7/2011). Il documento reca una serie di chiarimenti circa l'applicazione del decreto legislativo 150/2009, alcuni dei quali riguardano la contrattazione di scuola. Il dipartimento ha spiegato che le scuole non dovranno sottoporre gli accordi di istituto al placet degli organi di controllo centrali perché, secondo la Funzione pubblica, questo tipo di accordi non rientra nella sfera di applicazione del comma 2 dell'art. 40-bis del decreto Brunetta: la norma che vieta alle amministrazioni di firmare i contratti integrativi prima di avere ottenuto il via libera della funzione pubblica e del mineconomia.

Tale autorizzazione si ottiene dopo avere trasmesso la bozza di contratto alle amministrazioni centrali inte-

ressate corredandola della relazione tecnico-finanziaria e di una relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo interno dell'amministrazione precedente. Dopo di che la Funzione pubblica e il Mineconomia devono accertare congiuntamente la legittimità del contratto sottoposto a controllo entro 30 giorni. Decorso tale termine l'amministrazione trattante si

La circolare esclude il controllo di legittimità a livello centrale ma non quello periferico

intende autorizzata alla sottoscrizione definitiva. Il termine può essere sospeso se le amministrazioni centrali richiedano elementi istruttori. La complessità della procedura aveva destato forti preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. E a ciò va aggiunta anche la diatriba in corso circa la liceità o meno della stessa contrattazione di istituto, alla

luce delle novità introdotte dallo stesso decreto Brunetta. Oltre tutto i giudici sono divisi sulla questione, sebbene la giurisprudenza maggioritaria sia incline a ritenere che la contrattazione vada effettuata per lo meno sulle materie di natura retributiva. Tesi questa che sem-

brerebbe comunque confortata dalla funzione pubblica. L'esclusione dal controllo di legittimità a livello centrale, infatti, sempre secondo quanto si legge nella circolare, fa salvi i controlli a livello periferico. Ciò avvalorava la tesi della esistenza della contrattazione di istituto,

proprio in ragione della materia retributiva, che è quella più propriamente assoggettata al controllo dei revisori dei conti. E cioè degli organi di controllo periferici. Insomma, la contrattazione di istituto esiste ancora.



Renato Brunetta

©Riproduzione riservata

